

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5525

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, SERRENTINO**

*Presentata il 12 marzo 1991*

### Norme per la trasformazione dell'INA in società per azioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla esigenza di trasformare la presenza pubblica nelle attività economiche al fine di migliorare complessivamente la produttività delle imprese pubbliche nell'ambito della sempre più serrata concorrenza internazionale.

Una soluzione, oggi più che mai praticabile, è quella concernente la privatizzazione di enti pubblici economici e la loro trasformazione in società per azioni.

Tra questi l'Istituto nazionale delle assicurazioni è quello che forma oggetto della presente proposta.

L'INA è regolato per legge; e le norme che determinano il suo funzionamento sono obsolete risalendo il suo statuto al regio decreto 20 maggio 1926, n. 933, integrato dal testo unico sull'esercizio delle

assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Tali norme, riflettendo la realtà socio-economica del tempo in cui sono state emanate, appaiono oggi inadeguate ad una conduzione moderna di impresa che sempre più deve ispirarsi a criteri di elasticità, flessibilità, rapidità di decisione ed esecuzione. Inoltre, essendo contenute in una disposizione di legge, esse sono imm modificabili, non solo dall'ente stesso ma anche dal Governo. S'impone pertanto una disposizione di legge che determini un nuovo assetto istituzionale dell'impresa, lasciando poi al Governo il compito di definire in via amministrativa i dettagli della struttura.

Non sfugge, infatti, a nessuno che il settore assicurativo pubblico risenta più

di altri della inadeguatezza delle norme che lo regolano, dalla arcaicità delle sue strutture organizzative e degli anacronistici impedimenti che si frappongono tra loro, ad una sia pur minima presenza dell'INA nel contesto europeo.

Questa proposta di legge tende a gettare le basi per una riforma dell'ente pubblico intesa come privatizzazione della forma di gestione al fine di consentirgli una maggiore efficienza e competitività.

Vuole, altresì, sgomberare il campo da ogni equivoco tendente ad attribuire al concetto di privatizzazione l'intento esclusivo o prevalente di trasferire ai privati, senza limitazioni, la proprietà e la gestione dell'ente pubblico.

Si intende, quindi, attribuire alla parola « privatizzazione » il significato di una riforma organizzativa-istituzionale della gestione dell'INA.

Nella revisione dello statuto dell'INA, la forma della società per azioni viene indicata quale modello di riferimento per la trasformazione della natura giuridica dell'ente pubblico.

La struttura istituzionale verrebbe quindi ridisegnata con la costituzione di un vero e proprio capitale espresso in azioni — rappresentato dall'attuale patrimonio libero dell'istituto — escluse cioè le attività a copertura delle riserve matematiche.

La presente proposta di legge mira perciò a determinare, con la trasformazione dell'istituto in società per azioni, i criteri gestionali dell'impresa stessa.

Questi criteri dovranno consentire l'ammodernamento delle strutture operative e la riorganizzazione dei servizi al fine di separare le funzioni pubbliche attualmente svolte dall'INA che appaiono incompatibili con i principi della concorrenza e della *par condicio*, da quelle tipiche dell'impresa di assicurazione vita, restituendo, nel contempo, all'impresa stessa, condizioni di operatività che oggi appaiono precluse, prima fra tutte la possibilità di operare al di fuori dell'Italia.

Infatti, attualmente la struttura giuridica dell'INA — ente dalla natura giuridica pubblica, ma non definitiva, privo di proprietà formale e quindi di assemblea — non consente di operare all'estero; essa non è ammessa da nessun Paese della Comunità (neanche dall'Italia!) poiché non permette all'autorità di controllo degli altri Paesi di considerare i criteri e i parametri seguiti per concedere le autorizzazioni all'esercizio, tutti riferiti alla struttura della società per azioni o società anonima, a cominciare proprio dal capitale (che come è noto all'INA non esiste) e dalla presenza della proprietà azionaria, indispensabile punto di riferimento per l'autorità di controllo.

Ecco, pertanto, la necessità di delegificare le norme statutarie dell'ente e di trasformarlo in società per azioni indipendentemente dal problema dell'eventuale alienazione di una parte del capitale. Se, in prosieguo, si vorrà affrontare anche questo problema, sarà perciò già stata creata la struttura adatta. In previsione di ciò si è comunque ritenuto di inserire nella proposta di legge una norma vincolante che mantenga, come minimo, allo Stato il 51 per cento di tutte le azioni aventi diritto al voto, essendo tale vincolo, ad avviso dei proponenti, una esigenza che va riaffermata e difesa.

Le norme di legge qui proposte si muovono nel solco della ristrutturazione del sistema bancario previsto dalla legge Amato-Carli. Esse, com'è noto, prevedono la possibilità di incorporare l'azienda bancaria dall'ente pubblico attribuendo a quest'ultimo la proprietà delle azioni. Tali operazioni sono assistite da esenzione fiscale. Una tale operazione non sarebbe possibile per l'INA, e ciò per il motivo prima esposto relativo alla rigidità della sua struttura, stabilita per legge. Occorre quindi, attraverso lo strumento legislativo, trasformare direttamente la natura giuridica dell'ente in società per azioni, provvedendo nel contempo a creare l'ente *holding* che detenga la proprietà delle azioni della SpA e

svolga nel contempo le funzioni pubbliche attualmente svolte dall'INA.

Tali funzioni di interesse pubblico appaiono importanti e vanno mantenute e forse potenziate; ma devono essere separate dall'attività d'impresa.

La presente riforma mira a rendere più efficiente la presenza dello Stato nel settore assicurativo attraverso una razionalizzazione delle strutture che accresce l'efficienza d'impresa, separa settori con interessi e finalità diverse, e lascia inalterato il ruolo dello Stato.

\* \* \*

L'articolo 1 riveste il carattere programmatico di tutta la proposta di legge perché in linea con l'abrogazione del regio decreto 20 maggio 1926, n. 933, e alle norme contenute negli articoli da 6 a 16 compreso del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959 (disposta dall'articolo 5), prevede la trasformazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in società per azioni fissandone la decorrenza al 1° gennaio 1991; ne determina altresì la denominazione in INA SpA e l'emissione delle azioni a cura degli amministratori entro il 31 dicembre 1991.

L'articolo 2 stabilisce i criteri per la costituzione dell'ente pubblico economico denominato Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) che viene regolato da uno statuto emanato con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e allo stesso Ministero assoggettato per il relativo controllo.

Ferme restando tutte le competenze e le funzioni finora attribuite all'INA (Fondo di previdenza impiegati industria, Conto consortile, Fondo di garanzia per le vittime della strada, ecc.), l'articolo 2 fissa il principio in base al quale la quota di azioni dell'INA SpA di proprietà dell'ente pubblico INA non potrà mai essere inferiore al 51 per cento).

L'articolo 3 determina il patrimonio dell'ente pubblico derivante dalla partecipazione nell'INA SpA, dai mezzi finanziari relativi alle gestioni autonome dei fondi di cui all'articolo 2 e dall'insieme delle quote di azioni di proprietà.

L'articolo 4 stabilisce le garanzie per la continuità del rapporto di lavoro per il personale addetto alle gestioni autonome di cui all'articolo 2.

L'articolo 5 abroga le attuali disposizioni che regolano lo statuto e la struttura giuridica dell'INA; dispone inoltre che tutta la restante normativa stabilita dalle leggi vigenti riguardante l'INA venga estesa e applicata conseguentemente all'INA SpA.

L'articolo 6 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di emanare con proprio decreto il regolamento e le disposizioni attuative della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni è trasformato in società per azioni con decorrenza dal 1° gennaio 1992 ed assume la denominazione di INA SpA.

2. Le azioni relative saranno emesse a cura degli amministratori, entro il 31 dicembre 1991, sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio relativo all'esercizio 1990.

3. Le azioni emesse ai sensi del comma 2 del presente articolo sono tutte attribuite in proprietà all'ente di cui all'articolo 2.

## ART. 2.

1. È costituito un ente economico di diritto pubblico denominato Istituto nazionale delle assicurazioni - INA.

2. L'INA è soggetto al controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. L'INA è regolato da uno statuto emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'INA ha natura giuridica di fondazione. Esso:

a) detiene la partecipazione nell'INA SpA che in nessun caso potrà scendere al di sotto del 51 per cento di tutte le azioni aventi diritto di voto;

b) amministra il Fondo di previdenza impiegati industria (CCNL);

c) amministra il Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

*d)* amministra il Fondo di indennità per gli impiegati di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 798, e alla legge 29 maggio 1982, n. 297;

*e)* svolge le funzioni di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modifiche e integrazioni, relative al conto consortile;

*f)* svolge le funzioni di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni e integrazioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

*g)* svolge le funzioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, relative alla gestione dei rischi agricoli.

#### ART. 3.

1. Il patrimonio dell'INA è formato dalla partecipazione nell'INA SpA e dai mezzi finanziari relativi alle gestioni autonome dei fondi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 4 dell'articolo 2, che gli vengono trasferiti sulla base delle relative situazioni contabili al 31 dicembre 1991.

#### ART. 4.

1. Il personale addetto alle gestioni autonome di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 4 dell'articolo 2, potrà essere trasferito all'INA, ferme restando le condizioni economiche e normative di cui attualmente gode, e con continuità, del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.

#### ART. 5.

1. Sono abrogati:

*a)* il regio decreto 20 maggio 1926, n. 933, e successive modifiche e integrazioni;

b) gli articoli da 1 a 14 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modifiche e integrazioni;

c) gli articoli da 6 a 16 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 447, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne determina con proprio decreto il regolamento e le modalità di attuazione.